

## OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2013

### **Ricorsi amministrativi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2013, n. 02472/2013 (adunanza del 13 marzo 2013 e n. affare 03399/2011). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Quadri.**

*Il principio dell'alternatività fra la tutela in sede giurisdizionale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato, stabilito all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si coniuga con il principio di contestualità della cognizione della controversia in tutti i suoi aspetti e di unitarietà del giudizio ex articolo 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; di conseguenza, la vis attractiva che il giudizio pendente avanti al giudice amministrativo esplica verso ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso esclude che la contestazione avverso gli atti connessi possa aver luogo a mezzo di separato ricorso in sede straordinaria. Ne consegue che il principio deve ritenersi operante tanto nei casi di impugnativa diretta del medesimo atto, quanto nei riguardi degli atti presupposti e connessi ove, muovendo dall'illegittimità degli stessi, si intenda far valere l'invalidità del provvedimento già in precedenza direttamente impugnato (con ricorso, peraltro, nella specie già respinto in sede giurisdizionale).*

### **Giurisdizione, acque pubbliche.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2013, n. 02470/2013 (adunanza del 13 marzo 2013 e n. affare 04980/2011). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Quadri.**

*In base a consolidati principi, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - secondo cui "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche" - sussiste anche quando siano impugnati provvedimenti di Autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche. Peraltro, la giurisdizione del Tribunale Superiore si estende agli atti connessi incidenti sulle opere in prossimità di corsi d'acqua pubblici. Infatti, ciò che rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente è soltanto l'incidenza oggettiva sul regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia di acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur non riguardando direttamente la demanialità delle acque, attengano comunque alla disciplina del demanio stesso, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere su di esso incidenti e cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche.*

*Nella specie, è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la controversia riguardante la legittimità dell'ordine con cui sono stati disposti lavori per la realizzazione della rete di scolo delle acque per il deflusso nelle acque pubbliche del "Finaletto Alto", con conseguente disciplina della regimazione delle relative acque.*

Il parere richiama giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (Cass., SS.UU., ord., 27 dicembre 2011, n. 28803; Cass., SS.UU.: 12 maggio 2009, n. 10846; 8 aprile 2009, n. 8509; 11 maggio 2007, n. 10750; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 49 e 3 dicembre 2001, n. 6012).

**Concorso, commissione giudicatrice.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2013, n. 02469/2013 (adunanza del 13 marzo 2013 e n. affare 00432/2013). Ricorso straordinario. Pres. Falcone, Est. Mastrandrea.**

*Il voto numerico è di per sé ampiamente sufficiente, mentre va considerata facoltativa l'indicazione delle parti e degli aspetti dell'elaborato reputati insoddisfacenti rispetto ai criteri di valutazione.*

Il parere richiama giurisprudenza pacifica (tra le tante, Cons. Stato: Sez. III, parere, n. 1899/2009; Sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6768).